

Bruxelles, 1.7.2016
COM(2016) 437 final

2016/0200 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune proposte presentate alla 17^a riunione della Conferenza delle parti (CoP 17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Johannesburg, Sudafrica, 24 settembre - 5 ottobre 2016

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La 17^a riunione della Conferenza delle parti (CoP 17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) si terrà a Johannesburg, Sudafrica, dal 24 settembre al 5 ottobre 2016. L'obiettivo della CITES consiste nell'assicurare che il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche non costituisca una minaccia per la sopravvivenza delle specie allo stato selvatico. La CITES disciplina il commercio internazionale di oltre 35 000 specie di piante e animali che sono o rischiano di essere minacciate da tale commercio. La Conferenza delle parti della CITES è l'organo direttivo della Convenzione, che si riunisce in genere ogni tre anni.

Nel corso della CoP 17, le parti della CITES discuteranno e decideranno in merito alle proposte di i) modifica delle appendici I e II della Convenzione e ii) interpretazione e attuazione della Convenzione. Molte delle questioni all'ordine del giorno della CoP 17 sono il risultato di lavori intersessionali avviati nel corso delle CoP precedenti e realizzati dal comitato permanente e dai comitati "Animali" e "Piante" della CITES. Altri punti all'ordine del giorno sono stati inseriti dalle parti della CITES. Una serie di proposte relative alle risoluzioni e alle decisioni CITES, nonché alcune proposte intese a modificare le appendici della Convenzione CITES, sono state presentate il 26 aprile 2016 dall'UE e dai suoi Stati membri al Segretariato della CITES per essere inserite all'ordine del giorno della 17^a riunione della Conferenza delle parti. In totale, i lavori della CoP 17 della CITES prevedono 180 punti all'ordine del giorno.

Nel luglio 2015 l'Unione è diventata parte contraente della Convenzione. La Convenzione è attuata nell'Unione europea attraverso il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio¹ relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e regolamenti della Commissione ad esso connessi. Tenuto conto delle competenze attribuite all'Unione in materia commerciale e ambientale e date le ripercussioni che le decisioni adottate dalla Conferenza delle parti avranno sull'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, è necessario adottare una posizione dell'Unione in merito alle proposte presentate alla Conferenza.

Il presente documento illustra la proposta della Commissione relativa a una posizione dell'UE sulle questioni all'ordine del giorno della Conferenza delle parti. La proposta è in linea con l'ambiziosa politica dell'UE per la protezione della biodiversità, per la promozione del commercio sostenibile e contro il traffico di specie selvatiche, che si riflette in particolare nella strategia dell'UE per la biodiversità, nella strategia dell'UE "Commercio per tutti", nella politica comune della pesca dell'UE, nei piani d'azione dell'UE contro il traffico di specie selvatiche e per la conservazione e la gestione degli squali, e che tiene conto dello studio finanziato dall'UE "Oltre gli elefanti. Contributo per un approccio strategico dell'UE alla conservazione della flora e della fauna selvatiche in Africa".

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica procedurale per la proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, il quale costituisce la base adeguata per un atto volto a stabilire la posizione dell'UE in un "organo istituito da un accordo internazionale" (quale è la Conferenza delle parti della CITES), qualora tale organo sia chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici.

¹ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 207 e dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, dal momento che le misure concordate nell'ambito della Convenzione CITES, seppur perseguendo un obiettivo ambientale, sono in gran parte di natura commerciale.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione è in contatto regolare con i portatori d'interesse nelle questioni oggetto della Convenzione CITES, quali le ONG ambientali, i settori economici coinvolti negli scambi commerciali di prodotti della fauna selvatica e le associazioni venatorie. Il 23 maggio 2016 i servizi della Commissione hanno tenuto una riunione di consultazione specifica con le parti interessate per ottenere il loro parere sulle questioni che saranno trattate nel corso della 17^a riunione della Conferenza delle parti della CITES. Il 24 maggio 2016 i servizi della Commissione hanno tenuto una riunione informale con esperti degli Stati membri per discutere i temi che saranno dibattuti nella Conferenza delle parti. I contributi forniti dalle parti interessate e dagli esperti degli Stati membri sono stati debitamente presi in considerazione dalla Commissione nell'elaborazione della proposta di decisione del Consiglio.

Non è stato possibile tenere conto di altri pareri degli esperti, ad esempio dell'analisi del Segretariato CITES e della IUCN/Traffic di tutte le proposte presentate alla CoP 17 della CITES, nonché dei pareri del gruppo consultivo di esperti della FAO per la valutazione delle proposte di modifica dell'elenco di specie della CITES, poiché non sono state rese disponibili in tempo per la proposta della Commissione, ma saranno prese in piena considerazione ai fini della discussione della proposta con gli Stati membri in sede di Consiglio.

Le modifiche delle appendici della Convenzione CITES devono essere integrate nell'acquis dell'UE modificando di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. Ciò comporterà l'istituzione o l'eliminazione delle restrizioni agli scambi da, verso e all'interno dell'UE per quanto riguarda le specie interessate da tali modifiche. Il volume e il valore degli scambi relativi all'UE potenzialmente interessati dalle modifiche delle appendici CITES che verranno proposte durante la 17^a riunione della Conferenza delle parti sono limitati, per cui i costi socioeconomici e amministrativi della loro attuazione sarebbero modesti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

In qualità di parte, l'UE è tenuta a versare un contributo annuale al Fondo fiduciario della CITES. Tale contributo evolverà in funzione delle conclusioni delle discussioni della CoP 17 della CITES sul bilancio per il periodo 2017-2019. Il contributo annuale dell'UE per il 2016 è stato di 140 000 EUR ed è stato coperto con dotazioni esistenti.

5. ALTRI ELEMENTI

Un gran numero di documenti per la CoP 17 della CITES non è pervenuto in tempo utile per consentire alla Commissione di formulare una proposta dell'Unione al momento attuale (in particolare i documenti di lavoro - cfr. l'allegato II, punto 1, del presente documento). La Commissione propone pertanto che la posizione su tali questioni venga definita durante le discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio sulla base delle valutazioni della Commissione, oppure durante la 17^a riunione della Conferenza delle parti, a norma dell'articolo 2 del progetto di decisione del Consiglio, per gli atti che si renderanno disponibili solo nel corso della stessa.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune proposte presentate alla 17^a riunione della Conferenza delle parti (CoP 17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Johannesburg, Sudafrica, 24 settembre - 5 ottobre 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte della CITES, e le disposizioni della CITES sono attuate nell'Unione dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996².
- (2) La 17^a riunione della Conferenza delle parti si pronuncerà su un gran numero di punti all'ordine del giorno, molti dei quali incideranno sulla normativa dell'Unione in materia, richiedendo in alcuni casi modifiche degli atti legislativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione è conforme agli allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l'adozione della presente decisione e prima o durante la 17^a riunione della Conferenza delle parti possono avere ripercussioni sulla posizione di cui all'articolo 1, oppure se nel corso della riunione sono presentate nuove proposte che non costituiscono ancora oggetto di una posizione dell'Unione, la posizione dell'Unione è stabilita mediante un coordinamento in loco prima che la Conferenza delle parti sia chiamata a pronunciarsi su tali proposte. In questi casi la proposta dell'Unione è in linea con i principi stabiliti all'allegato I della presente decisione.

² GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*